



Statuto sociale Bellinzona Volley

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 - DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA.....	2
ART. 2 – SEDE E DOMICILIO.....	2
ART. 3 - SCOPO	2
ART. 4 - ETICA, INTEGRITÀ E ANTIDOPING.....	2
ART. 5 - MEZZI FINANZIARI E RESPONSABILITÀ	3
TITOLO II - SOCI	3
ART. 6 - CATEGORIE.....	3
ART. 7 - SOCI ATTIVI.....	3
ART. 8 - SOCI ONORARI E SOSTENITORI	3
TITOLO III - ORGANI	3
ART. 9 - ORGANI	3
ART. 10 - ASSEMBLEA GENERALE - ORGANIZZAZIONE	4
ART. 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA	4
ART. 12 - COMITATO - COMPOSIZIONE, ELEZIONE, LIMITE DI MANDATO	4
ART. 12BIS - RAPPRESENTANZA ATLETI.....	5
ART. 13 - PRINCIPIO COLLEGIALE, DIPARTIMENTALE E CONFLITTI	5
ART. 14 - RAPPRESENTANZA E FIRMA.....	5
ART. 15 - MISURE DISCIPLINARI INTERNE E COMPETENZE	6
ART. 16 - REVISORI DEI CONTI	6
TITOLO IV - GIURISDIZIONE E DISPOSIZIONI FINALI	6
ART. 17 - FORO COMPETENTE E GIURISDIZIONE SPORTIVA	6
ART. 18 - SCIOGLIMENTO	7
ART. 19 – MODIFICAZIONE DELLO STATUTO ED ENTRATA IN VIGORE	7



Statuto sociale Bellinzona Volley

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione e forma giuridica

1. Con la denominazione Bellinzona Volley, in seguito “Società”, è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC), aconfessionale, apartitica e senza scopo di lucro.
2. La Società è affiliata a Swiss Volley Regione Ticino e Moesa (SVRTM) e, tramite essa, a Swiss Volley, di cui riconosce statuti, regolamenti e giurisdizione.
3. La durata della Società è illimitata.

Art. 2 – Sede e domicilio

1. La Società ha sede legale a Bellinzona (località Giubiasco).
2. Il domicilio e l'indirizzo postale sono determinati dal Comitato e comunicati a SVRTM e Swiss Volley. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - Scopo

1. La Società ha per scopo la promozione, lo sviluppo e la diffusione della pallavolo quale disciplina sportiva, con particolare attenzione alla formazione giovanile e allo sport per tutti.
2. Persegue il suo scopo in particolare mediante:
 - a) l'organizzazione di allenamenti, corsi e attività di formazione;
 - b) la partecipazione e l'organizzazione di gare, campionati e manifestazioni in Svizzera e all'estero sotto l'egida di SVRTM, Swiss Volley, CEV e FIVB;
 - c) la promozione dei valori dello sport, dell'inclusione e del fair play.
3. La Società può fondare associazioni, federazioni o enti con scopo analogo o affine, o parteciparvi, nonché collaborare con altri sodalizi.
4. La Società non persegue scopo di lucro. Eventuali utili sono reinvestiti esclusivamente per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 4 - Etica, integrità e antidoping

1. La Società e i suoi membri riconoscono come vincolanti la Carta etica di Swiss Volley, lo Statuto in materia di etica per lo sport svizzero e lo Statuto sul doping di Swiss Olympic nella versione di volta in volta vigente.
2. Le presunte violazioni in materia di etica e doping sono sottratte alla competenza della Società e sono deferite esclusivamente a Swiss Sport Integrity e agli organi competenti di Swiss Volley / Swiss Olympic. La Società ha obbligo di segnalazione.
3. Il Codice Etico interno (Allegato “A”) è parte integrante del presente Statuto e disciplina i comportamenti per i casi non rientranti nel cpv. 2. Il Codice Etico disciplina anche obblighi di prevenzione e protezione dei minori vincolanti per tutti i membri.
4. Il Codice Etico e le normative richiamate al cpv. 1 sono vincolanti per tutti i soci. Sono altresì vincolanti per chiunque partecipi alle attività della Società a qualsiasi titolo, anche se non socio, in particolare per atleti in prova, genitori accompagnatori, volontari, funzionari, allenatori, arbitri, accompagnatori e terzi che accedono a palestre, spogliatoi e trasferte. L'accettazione avviene mediante iscrizione, mediante richiesta scritta di partecipazione o, per i terzi, mediante l'accesso all'attività o all'impianto, e comporta



Statuto sociale Bellinzona Volley

il riconoscimento della giurisdizione interna per i casi di competenza della Società ai sensi dell'Art. 15 e dell'obbligo di segnalazione a Swiss Sport Integrity per i casi di cui all'Art. 4 cpv. 2.

Art. 5 - Mezzi finanziari e responsabilità

1. I ricavi sono costituiti da quote sociali, tasse d'iscrizione, contributi, donazioni, sponsorizzazioni, sussidi e proventi da manifestazioni.
2. Per gli impegni risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Categorie

1. La Società si compone di soci attivi, onorari e sostenitori.

Art. 7 - Soci attivi

1. Sono soci attivi le persone che partecipano all'attività sportiva e hanno pagato la quota sociale.
2. La quota e la tassa d'iscrizione sono fissate dall'Assemblea su proposta del Comitato.
3. Ogni socio attivo in regola con il pagamento della tassa sociale ha diritto a un voto. Per i minorenni il voto è esercitato dal rappresentante legale.
4. Per le misure disciplinari vedi Art. 15.

Art. 8 - Soci onorari e sostenitori

1. I soci onorari sono nominati dall'Assemblea per meriti particolari, sono esenti da quote e godono dei diritti dei soci attivi.
2. I soci sostenitori sostengono finanziariamente la Società, non hanno diritto di voto ma possono partecipare all'Assemblea.

Titolo III - Organi

Art. 9 - Organi

Gli organi sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Comitato;
- c) i Revisori dei conti.

Persona di contatto per l'etica - funzione indipendente

a) La Società designa una Persona di contatto per l'etica quale funzione indipendente ai sensi del Codice Etico (Allegato A) e della Carta etica di Swiss Volley.

b) Nomina e durata: è nominata dal Comitato e ratificata dall'Assemblea Generale. Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile. La revoca anticipata per motivi gravi compete all'Assemblea su proposta del Comitato.



Statuto sociale Bellinzona Volley

c) Indipendenza e incompatibilità: la Persona di contatto opera in modo indipendente, non riceve istruzioni e non è membro del Comitato, dei Revisori né allenatore con funzione di selezione. Non può trattare casi che la riguardano direttamente; in tal caso subentra un supplente designato dal Comitato o, se necessario, il servizio di segnalazione esterno di Swiss Sport Integrity.

d) Compiti: riceve in via riservata segnalazioni relative a etica, protezione dell'integrità e conflitti, offre ascolto e primo orientamento, garantisce la protezione della persona segnalante e della presunta vittima, e valuta se il caso rientra nella competenza esclusiva di Swiss Sport Integrity ai sensi dell'Art. 4 cpv. 2 oppure nella competenza interna ai sensi dell'Art. 15. Nel secondo caso può svolgere mediazione e trasmettere al Comitato una proposta motivata.

e) Obblighi: è tenuta al segreto d'ufficio, alla riservatezza, alla documentazione scritta e al rispetto dei principi procedurali di cui all'Art. 5.3 del Codice Etico. Segnala immediatamente a Swiss Sport Integrity i casi di sua competenza esclusiva.

f) Pubblicazione: nome e recapito sono pubblicati sul sito della Società e comunicati a SVRTM. In caso di vacanza il Comitato designa senza indugio una persona ad interim e ne dà comunicazione ai soci.

Art. 10 - Assemblea Generale - Organizzazione

1. L'Assemblea ha il potere supremo. È composta da soci attivi e onorari con diritto di voto; i soci sostenitori partecipano con voto consultivo e senza diritto di voto.
2. L'Assemblea ordinaria si tiene una volta all'anno. Assemblee Straordinarie su richiesta del Comitato o di 1/5 dei soci.
3. Convocazione scritta (posta o e-mail) almeno 20 giorni prima con ordine del giorno.
4. Presieduta dal Presidente del giorno, verbale firmato da Presidente e 2 scrutatori. Delibere a maggioranza assoluta dei votanti, escluse astensioni, salvo quanto diversamente previsto agli Art. 18 e 19.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) nomina un presidente del giorno;
- b) approva statuto e regolamenti;
- c) approva rapporto annuale, preventivo e consuntivo;
- d) fissa le quote sociali;
- e) elegge Comitato, Presidente, due Vicepresidenti e due Revisori;
- f) ratificare la persona di contatto per l'etica;
- g) nomina soci onorari;
- h) decide su ricorsi disciplinari;
- i) decide su lo scioglimento.

Art. 12 - Comitato - Composizione, elezione, limite di mandato

1. Il Comitato è composto da 3 a 15 membri. I membri sono eletti per una durata di 2 anni. Per anno si intende il periodo tra due Assemblee generali ordinarie. La rielezione è possibile.



Statuto sociale Bellinzona Volley

2. La durata complessiva del mandato in seno al Comitato non può superare i 12 anni consecutivi, di cui al massimo 8 anni nella medesima funzione (in particolare Presidente). I mandati iniziati nel corso di un periodo (cooptazione ai sensi del cpv. 6) e i mandati interrotti inferiori a 12 mesi non sono computati come mandato intero.
3. L'Assemblea generale può, in casi motivati e con decisione motivata a verbale, derogare ai limiti di cui sopra per garantire la continuità operativa, le competenze specifiche o la rappresentanza equilibrata di genere.
4. Candidature: il Comitato può proporre una lista, l'Assemblea resta libera di eleggere qualsiasi persona eleggibile.
5. Dimissioni per iscritto al Comitato. Revoca da parte dell'Assemblea su proposta del Comitato.
6. In caso di vacanza (dimissioni, impedimento durevole, esclusione) il Comitato può cooptare uno o più membri fino alla prossima Assemblea generale per ratifica. Se il numero dei membri scende al di sotto del minimo statutario di 3, il Comitato residuo resta in carica esclusivamente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria, da tenersi entro 30 giorni. Fino alla ricostituzione del numero minimo, la capacità di agire è limitata agli atti conservativi e urgenti.
7. Nella composizione si persegue una rappresentanza equilibrata di genere e, ove possibile, un rappresentante degli atleti/famiglie ai sensi dell'art. 12bis.
8. La Società segue per il resto ai principi di buona governance di cui all'Art. 20 degli Statuti di Swiss Volley nella versione vigente al momento dell'elezione, senza rinvio dinamico.

Art. 12bis - Rappresentanza atleti

1. Può essere previsto un rappresentante degli atleti/famiglie: atleta attivo, ex-atleta da max 1 anno, o genitore di atleta attivo.

Art. 13 - Principio collegiale, dipartimentale e conflitti

1. Il Comitato è autorità collegiale, validamente costituito con la maggioranza dei membri, decide a maggioranza dei votanti. Parità: voto preponderante del Presidente.
2. Gli affari sono ripartiti secondo il principio dipartimentale definito dal Comitato stesso.
3. Resta riservata la rappresentanza verso terzi secondo Art. 14.
4. **Conflitti d'interesse:** I membri esercitano il mandato con diligenza e nell'interesse esclusivo della Società ex art. 717 CO e Code of Conduct Swiss Volley. Ogni conflitto reale/potenziale va dichiarato immediatamente al Presidente o a un Vice se riguarda il Presidente. Astensione da discussione e decisione, verbalizzata. In caso di contestazione decide il Comitato senza l'interessato.
5. **Divieto vantaggi:** Vietato richiedere/ricevere/offrire vantaggi connessi al mandato. Ammessi solo omaggi simbolici e usuali. Per il resto si applica il Code of Conduct ed Codice etica nella versione vigente.

Art. 14 - Rappresentanza e firma

1. La società è vincolata nei confronti di terzi dalla firma collettiva a due del Presidente con un Vice Presidente o dai due Vice Presidenti o da una di queste tre persone collettivamente (a due) con il responsabile delle finanze.



Statuto sociale Bellinzona Volley

2. **Clausola di emergenza:** Qualora il Comitato scenda al di sotto del minimo di cui all'Art. 12 cpv. 1 e fino alla sua ricostituzione ai sensi del cpv. 6, la Società è validamente vincolata per gli atti di ordinaria amministrazione, conservativi e per la sola convocazione dell'Assemblea dalla firma collettiva a due dei membri residui, o, se ne rimane uno solo, dalla firma singola del membro residuo con controfirma di un Revisore dei conti per la sola convocazione dell'Assemblea.
3. Il Comitato disciplina i dettagli del diritto di firma e le limitazioni interne mediante regolamento. L'iscrizione nel Registro di commercio è facoltativa.

Art. 15 - Misure disciplinari interne e competenze

1. Per violazioni di Statuto, regolamenti o disposizioni vincolanti, il Comitato può adottare, nel rispetto di proporzionalità e colpevolezza: a) richiamo verbale; b) ammonimento scritto; c) sospensione temporanea da attività/manifestazioni.
2. Diritto di essere sentito garantito. Provvedimenti comunicati per iscritto.
3. Provvedimenti b) e c) scritti, motivati, con rimedi giuridici.
4. Ricorso all'Assemblea entro 30 giorni. Nessun effetto sospensivo salvo decisione diversa del Comitato.
5. Competenza di prima istanza: Comitato. Contro i provvedimenti b) e c) è dato ricorso all'Assemblea.
6. Per etica/doping vale esclusivamente Art. 4 cpv. 2.

Art. 16 - Revisori dei conti

1. L'Assemblea elegge due Revisori. Controllano i conti e riferiscono all'Assemblea.

Titolo IV - Giurisdizione e disposizioni finali

Art. 17 - Foro competente e giurisdizione sportiva

1. Tentativo amichevole. Ogni controversia insorta nell'ambito della Società va sottoposta preliminarmente a tentativo di conciliazione interno davanti al Comitato o alla Persona di contatto per l'etica.
2. Giurisdizione sportiva. Per le controversie relative all'interpretazione e applicazione del presente Statuto, dei regolamenti della Società e delle normative di SVRTM e Swiss Volley, nonché per le impugnative ai sensi dell'art. 75 CC per violazioni di legge o di statuto, è applicabile esclusivamente la giurisdizione sportiva secondo il Regolamento di giustizia di Swiss Volley nella versione vigente al momento del ricorso, con i suoi gradi:
 - a) Istanza di ricorso quale prima istanza;
 - b) Tribunale dell'Associazione quale seconda istanza.
3. La procedura, i termini e le competenze sono disciplinati dal Regolamento di giustizia medesimo.
4. TAS. Le decisioni del Tribunale dell'Associazione possono essere impugnate entro 21 giorni dalla notificazione motivata al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna. L'esclusione dei tribunali statali è ammessa esclusivamente per controversie di natura prettamente sportiva, ove consentito dalla legge.
5. Foro per controversie non sportive. Per tutte le controversie di natura non sportiva (in particolare di natura patrimoniale, contrattuale o di responsabilità) e in ogni caso in cui la giurisdizione sportiva non sia competente per legge, il foro esclusivo è quello della sede. È applicabile il diritto svizzero.



Statuto sociale Bellinzona Volley

Art. 18 - Scioglimento

1. Scioglimento solo con Assemblea straordinaria e maggioranza di 2/3 dei votanti.
2. Attivi devoluti a istituzione con scopo analogo esente da imposte in Svizzera.
3. Esclusa distribuzione ai soci.

Art. 19 – Modificazione dello Statuto ed entrata in vigore

1. Il presente Statuto può essere modificato solo con decisione dell'Assemblea presa a maggioranza di 2/3 dei votanti.
2. Il presente Statuto è stato approvato il 7 Settembre 2026 e sostituisce quello del 28 gennaio 2022. Entra in vigore immediatamente.